



Decreto Dirigenziale n. 34 del 07/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA DEL D.D. N. 109 DEL 11/05/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA ALLA DITTA "MARICONDA GROUP SRL".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D.D. n. 109 del 11/05/2010 è stata rilasciata alla Società “Mariconda Generoso” l'autorizzazione ex art. 269 comma 2 D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Santa Lucia di Serino alla loc.tà Caselle Schiti;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 503144 del 18/07/2014 la Società “Mariconda Group srl” ha presentato, in uno a documentazione dimostrativa del titolo al subingresso alla Società “Mariconda Generoso” (conferimento di ramo d’azienda redatto da dr. Massimo Giordano notaio in Lacedonia in data 14/06/2014 e registrato in S.Angelo il giorno 8/7/2014 al n. 1309), la domanda di Voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art.7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria '1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- di volturare alla Società “Mariconda Group srl” l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 109 del 11/05/2010 alla Società “Mariconda Generoso” per lo stabilimento recupero rifiuti non pericolosi sito in Santa Lucia di Serino alla loc.tà Caselle Schiti;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102,
- la D.G.R 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D.D. n. 109 del 11/05/2010;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- la D.G.R. 13 novembre 2013 n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'U.O.D. 14 e della proposta del Responsabile del Procedimento di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare alla Società “Mariconda Group srl”, nella persona del Legale Rappresentante p.t., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata con D.D. n. 109 del 11/05/2010 alla Società “Mariconda Generoso” per lo stabilimento adibito all’attività di recupero rifiuti non pericolosi sito in Santa Lucia di Serino alla loc.tà Caselle Schiti;
3. che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa UOD Regionale;
4. di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell’originario D.D. n. 109 del 11/05/2010 (validità temporale fino al 10/05/2025) e segnatamente:



di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati;

4.2. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

4.3. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

4.4. effettuare, con cadenza **triennale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;

4.5. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

4.6. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

4.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di :

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

4.8. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

4.9. rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;

4.10. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5. di notificare il presente provvedimento alla Società "Mariconda Group srl", sede legale di Santa Lucia di Serino alla loc.tà Caselle Schiti;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;

8. avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(dr.ssa Lucia Pagnozzi)